REGOLAMENTO (CEE) N. 1403/69 DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 1969

relativo alle modalità di applicazione delle disposizioni concernenti la denaturazione del frumento tenero e della segala da panificazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1396/69 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che la denaturazione ha lo scopo di sostenere il mercato dei prodotti che non possono trovare sbocchi naturali ; che si deve ricorrere ad essa esclusivamente nella misura necessaria per il sostegno del mercato dei cereali da panificazione ; che è pertanto opportuno non sostenere il frumento tenero e la segala le cui caratteristiche naturali consentono in ogni caso soltanto l'utilizzazione a scopi foraggeri ; che occorre di conseguenza che le condizioni qualitative che giustificano la denaturazione siano determinate, conformemente all'articolo 3 del regolamento n. 172/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, relativo alle norme generali che reggono la denaturazione del grano e della segala da panificazione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2096/68 (4), in modo da escludere effettivamente siffatti cereali ; che per stabilire dette condizioni è necessario in particolare tener conto della diversità delle condizioni climatiche delle varie regioni della Comunità ;

considerando che l'importo del premio accordato per la denaturazione del frumento tenero deve essere calcolato in modo tale che l'immissione sul mercato del frumento tenero denaturato non perturbi il mercato dell'orzo, prodotto con il quale esso entra in concorrenza ; che il premio suddetto deve inoltre permettere di coprire le spese sopportate per l'operazione di denaturazione, indipendentemente dal metodo utilizzato ;

considerando che l'esperienza ha dimostrato l'opportunità di conservare come metodo di riferimento il metodo di denaturazione precedentemente adottato e, in caso di denaturazione basata sulla colorazione, di mantenere l'uniformità d'applicazione di tale metodo in tutta la Comunità ;

considerando che, per permettere ad un maggior numero di imprese di utilizzare la denaturazione mediante incorporazione, è necessario ridurre la quantità minima di 60 tonnellate per 30 giorni, precedentemente fissata in caso di denaturazione mediante incorporazione ; che occorre tuttavia mantenere una quantità minima, giornaliera o mensile, al fine di adattare le condizioni quantitative alle possibilità di controllo esistenti negli Stati membri ;

considerando che eventuali incidenti, soprattuto meccanici, che si verifichino nel corso dell'operazione, possono impedire al denaturatore di raggiungere la quantità minima fissata in applicazione dell'articolo 3 del regolamento n. 172/67/CEE ; che in tal caso è opportuno, essendo detta circostanza indipendente dalla sua volontà, versare all'interessato il premio relativo alla quantità di cereali che ha effettivamente denaturato ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il metodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 172/67/CEE, per la denaturazione del frumento tenero e della segala da panificazione è descritto nell'allegato I.

Se la denaturazione è basata sulla colorazione, può essere utilizzato soltanto il metodo di riferimento.

Se per la denaturazione si impiega un procedimento diverso dalla colorazione, i mezzi utilizzati debbono offrire una garanzia almeno uguale a quella fornita dal metodo di riferimento.

Articolo 2

I cereali che gli organismi di intervento sottopongono a denaturazione o che sono oggetto di un premio di denaturazione devono essere di qualità sana, leale e mercantile. Per essere considerati di qualità sana,

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.
(2) GU n. L 179 del 21. 7. 1969, pag. 5.
(3) GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2602/67.
(4) GU n. L 308 del 23. 12. 1968, pag. 12.

leale e mercantile, ai sensi del presente regolamento, devono essere esenti da odore e :

a) non avere un peso specifico, per il frumento tenero, inferiore ad un peso determinato dagli organismi d'intervento, secondo le regioni, tra 70 e 73 kg/hl ;

b) avere un peso specifico almeno uguale a 66 kg/hl per la segala ;

c) non oltrepassare un tenore di umidità, per il frumento tenero, compreso tra il 14 e il 18 %, secondo le regioni, e del 18 % per la segala ;

d) contenere una percentuale che non superi :

— l'8 % di grani germinati

— il 3 % di altri cereali

— il 3 % di impurità diverse,

senza tuttavia che l'insieme di questi elementi superi il 10 %.

Articolo 3

La messa in vendita del frumento tenero e della segala da panificazione denaturati dagli organismi d'intervento viene effettuata alle condizioni di cui all'articolo 3 del regolamento n. 132/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, che fissa le norme generali dell'intervento nel settore dei cereali (1).

Articolo 4

1. Il premio di denaturazione si compone di due elementi che in particolare tengono conto :

— l'uno, della differenza tra i prezzi del frumento tenero e dell'orzo ;

— l'altro, delle spese tecniche di denaturazione o delle spese particolari relative all'incorporazione, fissate in modo forfettario.

2. Quando il frumento tenero da denaturare presenta un peso specifico superiore a 77 kg/hl, il premio di denaturazione viene aumentato.

L'importo di detta maggiorazione risulta dalla applicazione delle percentuali indicate nell'allegato II al prezzo d'intervento di base del frumento tenero valido all'inizio della campagna.

3. La concessione del premio di denaturazione è subordinata al controllo, da parte dell'organismo d'intervento, delle operazioni di denaturazione del frumento tenero o della sua incorporazione, come tale, negli alimenti composti per animali di cui alla voce 23.07 della tariffa doganale comune (2).

La durata delle operazioni di denaturazione non deve oltrepassare un giorno per 40 tonnellate di cereali utilizzati.

La durata delle operazioni di incorporazione di frumento tenero, come tale, negli elementi composti per animali, non deve oltrepassare 30 giorni per 50 tonnellate o un giorno lavorativo di 8 ore per 20 tonnellate di cereali utilizzati. L'organismo d'intervento di ogni Stato membro decide quale delle due quantità minime verrà imposta per le operazioni che esso deve controllare.

Articolo 5

Il premio di denaturazione viene versato solo se sono rispettate le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3.

Tuttavia, se, in seguito ad un incidente, che determini una sosta forzata della produzione, constatato nel quadro del controllo previsto dal suddetto paragrafo, non sia possibile denaturare o incorporare, nello spazio di tempo di un giorno, la quantità minima prevista, il premio di denaturazione viene versato sulla quantità effettivamente denaturata o incorporata durante detto giorno.

Articolo 6

Il regolamento (CEE) n. 956/68 della Commissione, del 12 luglio 1968, che reca nuove modalità di applicazione delle disposizioni relative alla denaturazione del grano tenero e della segala da panificazione (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2086/68 (4), è abrogato.

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

(1) GU n. 120 del 21. 6. 1967, pag. 2364/67.

(2) Cfr. Consiglio di cooperazione doganale : note esplicative della nomenclatura di Bruxelles, tomo I, sezione IV, voce 23.07, pag. 159.

(3) GU n. L 164 del 13. 7. 1968, pag. 9.

(4) GU n. L 307 del 21. 12. 1968, pag. 13.

ALLEGATO I

Metodo di riferimento per la denaturazione del frumento tenero e della segala da panificazione

1. Sciogliere 30 grammi di colorante concentrato a 85 %, o 51 grammi di colorante concentrato a 50 %, di Bleu Patente V (numero Schulz : 826 — numero CEE : E 131) (1) in un minimo di 2,5 litri ed in un massimo di 3 litri d'acqua pura.

2. Colorare 100 chilogrammi di cereali provenienti da una partita da denaturare con la quantità di soluzione preparata in conformità del paragrafo 1.

3. Mescolare 80 chilogrammi di cereali da denaturare con almeno 20 chilogrammi di chicchi colorati come indicato al punto 2, in modo che siano uniformemente ripartiti nella massa totale.

(1) La definizione del Bleu Patente V è data nella direttiva del Consiglio relativa al ravvicinamento delle regolamentazioni degli Stati membri sulle sostanze coloranti che possono essere impiegate nei prodotti destinati all'alimentazione umana (GU n. 115 dell'11. 11. 1962, pag. 2645/62).
Il Bleu Patente V concentrato al 50 % viene commercializzato nella Repubblica federale di Germania con la denominazione : Lebensmittelblau n. 3.

ALLEGATO II

Percentuale di maggiorazione per le differenze di peso specifico

Peso specifico del frumento tenero per ettolitro (in kg/hl)	Percentuale di maggiorazione
77,001 — 78	0,50
78,001 — 79	1,00
79,001 — 80	1,50
più di 80	2,00

REGOLAMENTO (CEE) N. 1404/69 DELLA COMMISSIONE
del 18 luglio 1969
che fissa il premio di denaturazione del frumento tenero per la campagna 1969/1970

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1396/69 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, e l'articolo 23, paragrafo 5,

considerando che il regolamento n. 172/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, relativo alle norme generali che reggono la denaturazione del grano e della segala da panificazione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2096/68 (4),prevede che il premio di denaturazione sia fissato prima dell'inizio della campagna per la durata di quest'ultima, salvo ad essere modificato in caso di rischio di perturbazione sul mercato comunitario dei cereali ;

considerando che in applicazione del regolamento (CEE) n. 1403/69 della Commissione, del 18 luglio 1969, relativo alle modalità di applicazione delle disposizioni concernenti la denaturazione del frumento

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.
(2) GU n. L 179 del 21. 7. 1969, pag. 5.
(3) GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2602/67.
(4) GU n. L 308 del 23. 12. 1968, pag. 12.